



**Regione  
Lombardia**

Il Presidente

Regione Lombardia  
Giunta

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo A1.2020.0075251 del 25/02/2020

All

Sindaco del Comune di Codogno

Email:

[protocollo@pec.comune.codogno.lo.it](mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it)

Sindaco del Comune di Castiglione d'Adda

Email:

[castiglionedadda@cert.elaus2002.net](mailto:castiglionedadda@cert.elaus2002.net)

Sindaco del Comune di Castelgerundo

Email: [castelgerundo@pec.it](mailto:castelgerundo@pec.it)

Sindaco del Comune di Casalpusterlengo

Email:

[comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it)

Sindaco del Comune di Bertonico

Email:

[Comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it](mailto:Comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it)

Sindaco del Comune di Somaglia

Email: [comune.somaglia@pacertificata.it](mailto:comune.somaglia@pacertificata.it)

Sindaco del Comune di San Fiorano

Email:

[comune.sanfiorano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sanfiorano@pec.regione.lombardia.it)

Sindaco del Comune di Maleo

Email:

[comune.maleo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.maleo@pec.regione.lombardia.it)

Sindaco del Comune di Fombio

Email:

comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

Sindaco del Comune di Terranova dei  
Passerini

Email:  
protocollo@pec.comune.terranovadeipasse  
rini.lo.it

Presidente della Provincia di Lodi

Email:  
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Presidente della Provincia di Cremona

Email: protocollo@provincia.cr.it

Presidente della Città Metropolitana

Email:  
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

ASM Codogno

Email: info@asmcodogno.it

Ditta Colombo Biagio

Email: pietro.arenella@dittacolombobiagio.it

Impresa Sangalli

Email: d.inga@impresasangalli.it

Bassanetti srl

Email: bassanetti.srl@alice.it

Linea Gestioni

Email: d.alberti@lgh.it

Linea Gestioni

Email: b.sala@lgh.it

A2A

Email: simone.malvezzi@a2a.eu

Presidente di A2A

Email: a2a@pec.a2a.eu

**Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL FINE DI GARANTIRE LE MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA IGIENICO SANITARIA**

**VISTI**

- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n°6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19"
- il DPCM 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

**VISTO** il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014 aggiornato con d.g.r. n° 7860 del 12/02/2018;

**VISTO** in particolare l'art 181 del d.lgs 152/2006 secondo cui: " ... *le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno.*"

**RICHIAMATE** l'ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** inoltre, il decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6 ed in particolare :

- l'art.2-"*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*";
- l'art. 3 .
  - comma 1 "*Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale*";
  - comma 2 "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23*

*dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

**RICHIAMATO** il DPCM del 23 febbraio 2020 adottato dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia con cui tra l'altro vengono individuati i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio di cui all'art.1 comma 1 del decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6;

**RICHIAMATE** l'ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** in particolare l'art. 191 del d.lgs 152/06 che prevede: *“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.*

*3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.*

*4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente*

*della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.*

*5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;*

**VISTO** in particolare l'art 117 del d.lgs 112/98 che prevede: *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono*

*adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

**DATO ATTO** che nei Comuni di Regione Lombardia è attiva la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti così come previsto dal d.lgs 152/2006 e dalla D.G.R. 1990/2014;

**CONSIDERATO** che le frazioni oggetto di raccolta differenziata vengono inviate a centri di trattamento per recupero di materia;

**RITENUTO** che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alla fase di effettivo recupero di materia, l'incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all'impianto possa costituire una forma di trattamento che garantisce maggiore precauzione;

**TENUTO CONTO** di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**RITENUTO** pertanto di dover derogare l'art 181 del d.lgs 152/2006 individuando in via precauzionale forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai cittadini nelle zone indicate in Allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, fino al 15 marzo 2020, prevedendo:

1. -di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei gestori operanti nei comuni di cui all' Allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, al fine di gestire il servizio con l'utilizzo minimo di personale;
2. -che i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) raccolti devono obbligatoriamente essere conferiti ad incenerimento (operazione R1), senza passaggi da impianti intermedi di stoccaggio o trattamento, fatto salvo l'eventuale trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi, senza contatto tra gli operatori ed i rifiuti;
3. -di individuare, nel rispetto del principio di prossimità, l'inceneritore Linea Ambiente s.r.l. di Cremona e in subordine l'inceneritore A2A “Silla2” di Milano come impianti di destino dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) prodotti nei Comuni di cui all' Allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, in quanto impianti più vicino alla zona, al fine di minimizzare il trasporto;

**CONSIDERATO** che le disposizioni della presente ordinanza sono adottate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del D.lgs 23 febbraio 2020 n° 6 e hanno carattere precauzionale; esse potranno essere reiterate modificate e/o integrate sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale in essere e di eventuali altre disposizioni;

**VISTO** il parere di ARPA pervenuto con nota prot. arpa\_mi.2020.0028709 del 25/02/2020 contenente integrazioni recepite nella presente ordinanza;

**SENTITA** la Direzione Generale Welfare in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;

## **ORDINA**

ai Comuni di cui all' Allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020 e ai gestori operanti sul medesimo territorio, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in deroga alle disposizioni vigenti, prevedendo:

1. -di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei gestori operanti nelle zone indicate in Allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, al fine di gestire il servizio con l'utilizzo minimo di personale;
2. -di conferire obbligatoriamente i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) di cui sopra ad incenerimento (operazione R1), senza passaggi da impianti intermedi di stoccaggio o trattamento, fatto salvo l'eventuale trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi, senza contatto tra gli operatori ed i rifiuti;
3. -di individuare, nel rispetto del principio di prossimità, l'inceneritore Linea Ambiente s.r.l. di Cremona e in subordine l'inceneritore A2A "Silla2" di Milano come impianti di destino dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) prodotti nei Comuni delle zone indicate in Allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020;

La presente ordinanza ha validità immediata ed ha efficacia fino all'15 marzo 2020 e potrà essere reiterata, modificata e/o integrata sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale in essere e di eventuali altre disposizioni.

## **DISPONE**

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, ai comuni lombardi di cui all'allegato 1 del DPCM 23-02-2020, ai gestori interessati alle Province di Lodi e Cremona e alla Città Metropolitana;

**IL PRESIDENTE**

Attilio Fontana

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.